

Regolamento per l'accesso e l'uso del parcheggio di via Pascoli dell'Università degli Studi di Perugia

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso e la sosta gratuita all'interno dell'area dell'Università degli Studi di Perugia, destinata a parcheggio riservato, sita in Via Pascoli.
2. Si intende per parcheggio riservato l'area delimitata da un sistema di controllo degli accessi (es. sbarra ad apertura mediante badge di Ateneo, QR code o chiave magnetica).

Art. 2 - Numero posti e posti riservati

1. Il parcheggio è composto da n. 296 posti auto.
2. Sono riservati ai diversamente abili, appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992, un numero di posti auto almeno pari a quello stabilito dalla normativa vigente in materia (DPR 503/96 e DM 236/1989: 1 posto ogni 50) allo stato nella misura di 9 posti auto.
3. L'Università si riserva il diritto di poter utilizzare per esigenze istituzionali n. 20 posti auto.

Art. 3 - Disposizioni generali

1. L'Università non ha alcun obbligo di sorveglianza e custodia del veicolo e di quanto in esso contenuto e non risponde di nessun danno cagionato da terzi, furti, sottrazioni o effrazioni.
2. Il permesso di accesso al parcheggio, inteso come titolo per avere diritto ad utilizzare i posti auto disponibili, non corrisponde all'assegnazione nominativa di uno specifico posto, inteso come luogo fisico ove collocare il veicolo: esso garantisce al titolare unicamente la possibilità di accedere con il proprio veicolo agli spazi di parcheggio e posteggiarlo in uno dei qualsiasi posti disponibili e previsti.

Art. 4 - Utenza del parcheggio

1. L'accesso al parcheggio di via Pascoli è consentito tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 21.00, a:
 - a) personale dipendente dell'Università degli Studi di Perugia, la cui sede di servizio è ubicata in una delle Strutture che gravitano nella zona c.d. Conca;
 - b) studenti frequentanti Corsi di Studio le cui attività si svolgono nella zona c.d. Conca a partire dalle ore 13.00.Possono, altresì, accedere ospiti previa autorizzazione dell'Amministrazione, nonché mezzi di emergenza, urgenza e servizi pubblici, mezzi di servizio dell'Università degli Studi di Perugia.
2. Nel rispetto dei limiti dimensionali e di peso, è consentito l'accesso a Ditte esterne di manutenzione e di contratti continuativi esclusivamente per ragioni di servizio e limitatamente al tempo necessario per l'espletamento degli interventi o delle prestazioni affidate.

Art. 5 - Aveni diritto e permessi per l'accesso ai posti auto

1. Hanno diritto all'accesso e alla sosta all'interno dell'area di parcheggio gli utenti di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. a) e b), secondo le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'assegnazione dei permessi avviene su domanda, da presentarsi all'Ufficio preposto dell'amministrazione universitaria.

Art. 6 - Autorizzazione all'accesso

1. L'autorizzazione all'uso del parcheggio, rilasciata dall'Ufficio preposto dell'amministrazione universitaria dietro versamento di € 10,00 è nominativa e riporta la fotografia e la sede di lavoro del titolare. È limitata esclusivamente all'attività da svolgere presso le strutture dell'Università e pertanto è valida per le sole ore in cui le attività vengono espletate. In caso di smarrimento o furto,

l'interessato potrà richiedere il duplicato esibendo copia della denuncia presentata alle Autorità preposte.

2. L'accesso ai parcheggi è consentito ai titolari di autorizzazione secondo le indicazioni di orari di apertura e chiusura dei plessi universitari.
3. Gli aventi diritto ad utilizzare il parcheggio saranno muniti di apposito contrassegno di accesso badge (carta di Ateneo) /QR CODE, rilasciati dall'Ufficio preposto dell'amministrazione universitaria.
4. Ciascun autorizzato è tenuto ad esporre l'apposito contrassegno in modo chiaramente visibile.
5. Il badge (carta di Ateneo)/QR CODE (o altro dispositivo) ha durata annuale e potrà essere prorogato su richiesta. Terminato il periodo di validità, senza che sia intervenuta richiesta di proroga, il badge (carta di Ateneo)/QR CODE (o altro dispositivo) di accesso verrà disabilitato. L'autorizzazione all'accesso è subordinata all'accettazione di tutti gli obblighi e le condizioni previsti nel presente regolamento.

Art. 7 – Gestione dei permessi di accesso

1. Nel corso dell'anno, l'Amministrazione monitora la permanenza dei requisiti dei detentori di permesso.
2. Nel caso di cessato interesse all'uso del parcheggio o di assenza prolungata predeterminabile, il titolare del permesso di accesso è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio preposto dell'amministrazione universitaria, all'indirizzo di casella di posta elettronica appositamente dedicata e pubblicata sul portale di Ateneo. In caso di assenza prolungata, ossia superiore a 30 gg, la comunicazione dovrà contenere esclusivamente la data di rientro in servizio, al fine di consentire all'amministrazione la sospensione dell'autorizzazione all'accesso per il corrispondente periodo.

Art. 8 - Obblighi degli utenti

1. Agli utenti è vietato:
 - parcheggiare ogni altro veicolo diverso dall'autovettura; non sono ammessi camper, rimorchi e mezzi pesanti;
 - utilizzare fiamme libere;
 - effettuare rifornimenti di carburante, eseguire riparazioni, cambio olio, lavaggio del veicolo e in generale qualsiasi operazione di manutenzione del veicolo, salvo gli interventi di riparazione delle auto in panne;
 - sostare senza necessità nel parcheggio con il motore acceso;
 - sostare lungo le aree e corsie d'accesso o di uscita;
 - portare sostanze infiammabili ed esplosive o comunque pericolose;
 - effettuare o far effettuare da altri la pulizia del veicolo;
 - scaricare acqua, olio od altro materiale che possa sporcare e/o creare danni;
 - allontanarsi dal veicolo lasciando all'interno animali;
 - produrre rumori molesti, azionare sirene e allarmi;
 - cedere il permesso di accesso, il contrassegno o il badge di Ateneo a terzi.
2. Gli utenti sono tenuti a:
 - seguire il senso di circolazione indicato nella segnaletica e tenere una velocità molto moderata e tale da evitare intralcio e pericolo a persone e cose;
 - parcheggiare correttamente negli spazi liberi, rispettando le norme di circolazione stradale e le indicazioni;
 - lasciare il veicolo in sosta con le portiere chiuse, il motore spento, perfettamente frenato e adottare ogni cautela per la sicurezza delle cose proprie e di terzi;
 - comportarsi con prudenza, prestando particolare attenzione ai pedoni eventualmente in transito;
 - comunicare, nel caso di variazione dell'automezzo per il quale è stato richiesto l'accesso, la nuova targa all'Amministrazione all'indirizzo di casella di posta elettronica appositamente dedicata e pubblicata sul portale di Ateneo.
3. L'uso improprio è sanzionato ai sensi del presente regolamento

Art. 9 – Casi sanzionabili

1. L'Università provvede a comminare sanzioni nei seguenti casi:

- sosta o parcheggio in periodi nei quali l'autorizzazione non ha validità;
- sosta o parcheggio in luoghi vietati e segnalati da appositi cartelli;
- sosta o parcheggio lungo percorsi di transito dei mezzi di soccorso che possa ostacolare o impedire la circolazione;
- sosta o parcheggio in luoghi segnalati come passi carrabili, accessi a depositi, uscite di sicurezza;
- parcheggio in posti riservati alle persone diversamente abili senza esposizione del relativo contrassegno;
- parcheggio in posti riservati alle persone diversamente abili;
- parcheggio di autovetture non autorizzate;
- sosta in doppia fila;
- mancata esposizione del contrassegno rilasciato dall'Università;
- altre violazioni di cui all'art. 8.

Art. 10 – Danni

1. In caso di danni a seguito di collisioni, urti, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti del soggetto che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico dell'Ateneo.
2. L'Amministrazione non è responsabile di eventuali danni subiti dai veicoli, anche durante le manovre di ingresso e di uscita dal parcheggio che devono avvenire a velocità ridotta adottando tutte le precauzioni atte a evitare incidenti, nonché del furto o del danneggiamento degli stessi e declina ogni responsabilità riguardante oggetti, bagagli o animali lasciati negli autoveicoli.

Art. 11 – Sorveglianza e Controllo

1. Con l'accesso al parcheggio il soggetto autorizzato prende atto:
 - dell'esistenza di un servizio di controllo, anche attraverso un sistema di video sorveglianza, delle aree di parcheggio, non finalizzato alla custodia degli autoveicoli, che potrà verificare, sulla base delle previsioni di cui al presente Regolamento:
 - ✓ la corretta modalità di utilizzo del parcheggio;
 - ✓ il comportamento dell'utenza;
 - ✓ le responsabilità relative a eventuali danni arrecati alle strutture;
 - dell'esistenza di un registro, anche informatizzato, all'interno del quale il soggetto autorizzato viene associato al dispositivo di accesso (badge di Ateneo);
 - dell'esistenza di un sistema di registrazione degli accessi: per ogni entrata e uscita verrà registrato il nominativo del soggetto e il relativo orario.
2. L'utilizzo del parcheggio comporta l'assoggettamento a tali sistemi di controllo, attuati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e, se del caso, del Regolamento dell'attività di videosorveglianza delle strutture dell'Università degli Studi di Perugia.

Art. 12 – Sanzioni

1. La violazione delle norme che disciplinano il diritto all'accesso di cui al presente regolamento è sanzionata con una segnalazione scritta all'accertamento della prima violazione e con la sospensione dell'autorizzazione di accesso di 2 mesi in caso di seconda violazione.
2. L'accertamento di tre violazioni consecutive, o due nel caso di parcheggio in posti riservati alle persone diversamente abili, comporta la revoca definitiva del permesso di accesso per l'intero periodo di validità del permesso.
3. Le sanzioni si annullano allo scadere dell'anno di validità del permesso.

Art. 13 – Disposizioni Transitorie e Finali

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo *on line*.

2. Le autorizzazioni già rilasciate al personale dipendente dell'Università continueranno ad essere valide e alle stesse, previo censimento da parte dell'Ufficio preposto dell'amministrazione universitaria ai fini del permanere delle condizioni di rilascio e dell'interesse all'utilizzo del parcheggio, sarà associato il badge (carta di Ateneo)/QR CODE (o altro dispositivo).